

Invio telematico, chi è ammesso

Il dlgs introduce la possibilità per i soggetti passivi dell'Iva, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, di inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati delle fatture e gli importi dei corrispettivi giornalieri. L'adozione di questi adempimenti telematici sarà facoltativa e comporterà per gli aderenti una serie di vantaggi. Vediamo distintamente le previsioni riguardanti i soggetti che emettono fatture e quelli che ne sono dispensati.

Invio delle fatture (art. 1, commi 3-6). I soggetti passivi potranno optare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei «dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni». Accogliendo i suggerimenti arrivati da più parti, nella versione definitiva del decreto è stato modificato l'oggetto della trasmissione: non più le «fatture», ma i relativi «dati». Questa modifica mira ad assicurare una maggiore fruibilità delle disposizioni, consentendo di accedere anche al contribuente che riceve dai fornitori fatture cartacee. Sul punto saranno comunque necessarie precisazioni, non essendo chiaro, stante l'esistenza di indicazioni contrastanti nella norma e nella relazione, se presupposto essenziale sia l'adozione della fattura elettronica.

L'opzione avrà durata quinquennale e, se non revocata, si estenderà di quinquennio in quinquennio. In caso di mancata o irregolare trasmissione, è prevista l'applicazione della sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del dlgs n. 471/97 (da 258 a 2.065 euro).

Invio dei corrispettivi (art. 2). Analogamente, tutti i contribuenti che effettuano operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione potranno optare, anche in questo caso per un quinquennio, per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri delle operazioni Iva. L'esercizio dell'opzione farà cessare l'obbligo di registrare i corrispettivi ai sensi dell'art. 24 del dpr n. 633/72, ma soprattutto l'obbligo di certificare gli incassi mediante rilascio di scontrini e ricevute fiscali. Rimane invece fermo l'obbligo di rilasciare la fattura se richiesta dal cliente. Inoltre, con decreto ministeriale potranno essere individuate tipologie di documentazione alternative, idonee a rappresentare, anche a fini commerciali, le operazioni effettuate. La memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi avverranno attraverso strumenti tecnologici che offrano adeguate garanzie di sicurezza e non modificabilità dei dati, compresi gli strumenti che consentono i pagamenti con carte elettroniche (Pos). Le caratteristiche di questi apparecchi, le informazioni da trasmettere, le regole tecniche e i termini saranno

Tutte le novità del dlgs sulla fattura elettronica

Dal 1° luglio 2016

- L'Agenzia delle entrate metterà gratuitamente a disposizione di tutti i contribuenti il servizio di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche
- Alcune categorie di soggetti passivi dell'Iva potranno utilizzare anche per le fatture verso privati il servizio gratuito di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche alle pubbliche amministrazioni, realizzato da Unioncamere e Agid

Dal 1° gennaio 2017

- Il servizio di interscambio per la trasmissione delle fatture elettroniche alle pubbliche amministrazioni (Sdi) sarà utilizzabile anche per le fatture a privati residenti, purché emesse in formato XML
- I soggetti passivi dell'Iva potranno optare per i nuovi regimi di adempimenti telematici consistenti nella trasmissione all'Agenzia dei dati di tutte le fatture e dei corrispettivi
- L'opzione per gli adempimenti telematici comporta:
 - l'esonero dallo spesometro, dalla comunicazione black list, dalla comunicazione dei contratti di leasing, dal modello intrastat acquisti e dalla comunicazione degli acquisti da San Marino
 - la cessazione dell'obbligo di rilasciare scontrini e ricevute fiscali
 - la riduzione di un anno del termine per l'azione accertatrice del fisco, purché il contribuente garantisca la tracciabilità di incassi e pagamenti
 - il diritto di ottenere i rimborsi Iva in via prioritaria entro tre mesi dalla dichiarazione, anche in assenza dei presupposti
- I contribuenti minori e, per tre anni, le start up potranno fruire dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate negli adempimenti Iva, con esonero dagli obblighi di registrazione, dal visto di conformità e dalla garanzia per i rimborsi Iva
- I gestori di apparecchi di distribuzione automatica saranno obbligati a memorizzare e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati degli incassi delle cessioni di beni

Tutoraggio dei contribuenti minori

L'articolo 4 del dlgs, infine, stabilisce che l'Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio 2017, dovrà attivare un programma di assistenza, differenziato a seconda dell'attività economica, per specifiche categorie di soggetti passivi Iva di minori dimensioni, mettendo loro a disposizione, per via telematica, gli elementi informativi per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'Iva.

La realizzazione di questa forma di tutoraggio farà venire meno:

- gli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute;
- l'obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa) e di prestazione della garanzia per i rimborsi Iva.

Il programma di assistenza è riservato ai contribuenti che accetteranno di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative note di variazione e che, se si tratta di soggetti esonerati dall'obbligo di fatturazione, opereranno per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Al

riguardo, occorrerebbe però chiarire la relazione fra le disposizioni in esame e quelle dell'art. 1, comma 3, sul regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture. Le categorie destinatarie di queste disposizioni saranno individuate con decreto ministeriale; tra esse, potranno



esservi anche contribuenti non di minori dimensioni, limitatamente ai primi tre anni di esercizio dell'attività. Anche in questo caso i benefici verranno meno nell'ipotesi di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati, salvo regolarizzazione.

stabiliti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria.

In corrispondenza con l'entrata in vigore delle disposizioni in esame, saranno abrogate quelle speciali della legge n. 311/2004, che prevedono la facoltà di trasmissione elettronica dei corrispettivi da parte degli esercizi della grande distribuzione.

Eventuali violazioni degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi saranno punibili con le stesse sanzioni stabilite per le infrazioni in materia di scontrini e ricevute fiscali.

Sempre dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi sarà obbligatoria per i soggetti che effettuano cessioni di beni mediante apparecchi automatici.

I vantaggi per chi opta.

L'articolo 3 del dlgs prevede per i contribuenti che operano per la trasmissione telematica delle fatture e, sussistendo i presupposti, anche per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, una serie di semplificazioni, per così dire, naturali, in considerazione del fatto che l'amministrazione finanziaria sarà già in possesso dei dati delle operazioni, e qualche «privilegio». In dettaglio, l'adesione al «regime telematico» comporta:

a) l'esonero dallo spesometro, dalla comunicazione delle operazioni con soggetti «black list», nonché dalla comunicazione dei contratti di leasing e di quelli di locazione e noleggio;

b) l'esonero dalla comunicazione degli acquisti di beni effettuati presso operatori stabiliti nella repubblica di San Marino;

c) l'esonero dalla presentazione degli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e di servizi;

d) il diritto di ottenere i rimborsi Iva in via prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche se non sussistono i presupposti ordinariamente richiesti per l'accesso al rimborso del credito Iva;

e) la riduzione di un anno dei termini di decadenza per la notifica degli accertamenti di cui all'art. 57, primo comma, dpr 633/72 (a condizione, però, che sia garantita la tracciabilità dei pagamenti effettuati e ricevuti, nei modi che saranno stabiliti con decreto ministeriale).

Decadenza. Tutti questi vantaggi si perderanno però in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi (omissione, incompletezza o inesattezza), a meno che il contribuente non provveda a trasmettere correttamente i dati entro il termine che sarà individuato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.